

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 33 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi): | |
| Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520) | 33 |
| PRESIDENTE | 33 |
| <i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253 (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Riordinamento del personale delle segreterie universitarie (520-6)</i> | 34 |
| PRESIDENTE | 34, 35, 36, 37, 38 |
| MARTINO, <i>Relatore</i> | 34, 35, 36, 37, 38 |
| CAPPUGI | 34, 37 |
| SAILIS | 35, 36, 38 |
| <i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251 (Discussione e ratifica con modificazioni): Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età (520-8)</i> | 38 |
| PRESIDENTE | 38, 39 |
| MARTINO, <i>Relatore</i> | 38, 39 |
| TESAURO | 39 |
| Votazione segreta (Disegni di legge 520-3; 520-5; 520-6; 520-7; 520-8): | |
| PRESIDENTE | 39 |

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Amadei, Ambrosini, Amendola Pietro, Belliardi, Cappugi, Carpano Maglioli, Corona Achille, De' Cocci, Dominedò, Fabriani, Giordani, La Malfa, Martiño Gaetano, Migliori, Molinaroli, Rapelli, Resta, Sailis, Schiratti, Spoleti, Tesauro, Togni.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Sailis e Tesauro sostituiscono rispettivamente i deputati Bettiol Giuseppe e Bazoli.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bovetti, Dossetti, Simonini, Corbi, Bellavista e Cerabona.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520 concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente.

Continuiamo la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, iniziata nella precedente seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253: Riordinamento dei ruoli personale delle segreterie universitarie. (520-6).

PRESIDENTE. L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di continuare a riferire sulle modificazioni proposte al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

MARTINO, *Relatore*. Nell'ultima seduta abbiamo approvato l'articolo 2-bis ed alcune modifiche al primo comma dell'articolo 3.

Vi sono ora da esaminare alcune modifiche all'articolo 2.

A tale articolo si propone di sostituire il comma secondo e terzo con i seguenti:

« Il Ministro per la pubblica istruzione, può comandare presso l'Amministrazione centrale; con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di 1^a classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi della istruzione superiore.

« Il Ministro per la pubblica istruzione, dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal successivo articolo 3, potrà trasferire in ciascuno dei gruppi A e B, di cui alla annessa tabella A, non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato.

« Il trattamento economico del personale, di cui ai due comma precedenti, graverà sugli stanziamenti di bilancio della Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

Questi emendamenti sono così chiari che non hanno bisogno di essere illustrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti ai comma secondo e terzo, secondo il testo che è stato letto dall'onorevole relatore.

(Sono approvati).

Nella scorsa seduta, come la Commissione ricorda, approvammo un articolo 2-bis. Questo dovrebbe prendere ora il numero 3-bis, poiché è stato proposto il seguente nuovo articolo che, per la materia trattata, dovrebbe prendere il numero 2-bis:

« Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, integrato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 1927, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio de-

creto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, numero 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1947, n. 439 ».

Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Tesauro aveva sottolineato trattarsi di uno strumento formale per rendere operante una situazione di fatto già esistente presso l'Istituto superiore orientale di Napoli.

Pongo in votazione questo nuovo articolo 2-bis.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Ricordo che nell'articolo 3, primo comma, nell'ultima seduta abbiamo soppresso la frase: « da espletare entro il 30 giugno 1949 ».

Sempre nel primo comma dell'articolo 3 si sono aggiunte, dopo le parole: « presso le segreterie delle Università », le altre: « o dei relativi istituti, biblioteche e uffici ». Ciò si è fatto per non escludere dal beneficio della partecipazione ai concorsi tutti i funzionari che prestano servizio presso le segreterie degli istituti scientifici o presso le biblioteche e che espletano le stesse funzioni di coloro che prestano servizio presso le amministrazioni centrali delle Università.

CAPPUGI. Non essendovi i ruoli nelle segreterie particolari delle biblioteche, evidentemente tutti questi funzionari fanno parte della segreteria unica dell'Università e quindi non dovrebbero sussistere dubbi in proposito.

MARTINO, *Relatore*. Chiarisco il dubbio dell'onorevole Cappugi, rendendo noto che ho ricevuto una lettera ed un memoriale del direttore del Politecnico di Milano, il quale mi segnala che il personale che presta servizio presso gli istituti scientifici esercita mansioni del tutto analoghe a quelle del personale che presta servizio presso le segreterie centrali e quindi deve essere preso in considerazione come quest'ultimo. Mi ha rimesso inoltre un deliberato del Senato accademico del Politecnico di Milano, in cui si fa presente questa situazione protestando contro il Ministero che escludeva dai concorsi il personale che presta servizio presso gli istituti scientifici.

Queste le ragioni della modifica apportata al testo originario del decreto.

PRESIDENTE. Dirò all'onorevole Cappugi che di dodici impiegati nella mia università, sei sono stati esclusi, ritenendo che fosse assurda quella interpretazione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949.

MARTINO, *Relatore*. Il sesto comma dell'articolo 3 è attualmente così formulato: « L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, sempreché essi abbiano i requisiti prescritti ». Si propone ora la riduzione della anzianità di servizio prestata al fine dell'ammissione ai concorsi, per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci e partigiani. Io direi di sostituire alle parole « ad un anno », le parole « di due anni »

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa modificazione al sesto comma dell'articolo 3.

(È approvata).

MARTINO, *Relatore*. Vi è ora un articolo 3-ter proposto dal Ministero, che è così formulato:

« I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati sotto l'imperio del Governo militare alleato, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, sempreché risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27. »

« Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 ».

La ragione di questo articolo è la seguente: durante l'amministrazione del Governo militare alleato, in Sicilia furono banditi dei concorsi interni, ai quali concorsi furono ammessi funzionari dell'amministrazione universitaria che avessero un determinato numero di anni di servizio. Quando questi concorsi furono espletati era già cessata la amministrazione alleata in Sicilia. I risultati dei concorsi furono comunicati al Ministero, che li approvò, ma non provvide a nominare i vincitori. Successivamente, in seguito alle istanze dei vincitori, il Ministero fece notare che, essendo intervenute nuove disposizioni legislative che rendevano nulle le nomine

conferite dal Governo militare alleato, per analogia si dovevano intendere nulli i risultati del concorso effettuato.

Gli interessati fecero ricorso al Consiglio di Stato in quanto ritennero che una cosa è la nomina e altra cosa è il concorso; non solo, ma ritennero che avendo già il Ministero approvato gli atti del concorso, avesse in certo senso già sanzionato il provvedimento del Governo militare alleato. Il Consiglio di Stato accolse il ricorso dei ricorrenti; senonché il Ministero si rifiutò di provvedere alle nomine. Nelle more si era verificato il concorso del 1947, a cui questi interessati non avevano partecipato perché, avendo vinto il ricorso al Consiglio di Stato, attendevano di essere nominati dal Ministero.

Per non danneggiare questa categoria, il Ministero ritiene di dover proporre questo articolo, in maniera che coloro che parteciparono a questi concorsi e furono vincitori, possano avere, ai soli effetti giuridici, e non economici, l'anzianità del 1947.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-ter.

(È approvato).

SAILIS. Propongo una modifica all'articolo 4 il cui testo attuale è il seguente:

« Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° di gruppo C, di cui all'annessa tabella, sono ridotti di un anno e mezzo.

« Sono analogamente ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità previsti per la promozione al grado 8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, di cui alla tabella predetta.

« La riduzione di anzianità prevista dai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

« Entro il termine di cui al precedente primo comma sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1940, numero 1038, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio ed agli esami per le promozioni al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B ».

L'ultimo comma di tale articolo 4 dovrebbe essere, a mio avviso, così modificato:

« Entro il termine di cui al precedente comma il personale nominato nei ruoli dei

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'articolo 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sarà considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo e dal 1° aprile 1939 se appartenente al gruppo di ragioneria, e ciò agli effetti della promozione effettiva al grado 8° del gruppo A e al grado 9° del gruppo B ».

Questa modifica è stata proposta anche dalla Associazione nazionale universitari, che è riunita adesso a Firenze. La spiegazione della modifica è la seguente: coloro che hanno fatto concorsi in seguito a legislazioni speciali, hanno avuto un vantaggio di un anno e mezzo; però molti non hanno usufruito di questa disposizione. L'emendamento sana questa situazione ed è ispirato a ragioni di equità.

MARTINO, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica testé letta dall'onorevole Sailis.

(È approvata).

SAILIS. Sempre all'articolo 4 propongo poi il seguente comma aggiuntivo:

« Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'articolo 3, i periodi minimi per la promozione a gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B e 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Si tratta di persone che hanno tredici o quindici anni di servizio e bisogna dare loro il medesimo beneficio che già è stato dato a coloro che beneficieranno dell'articolo 4.

MARTINO, *Relatore*. Lo accetto senz'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Sailis.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 5 non vi è nessuna modificazione.

Passiamo all'articolo 6:

« Il personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli uffici di segreteria delle Università o degli Istituti d'istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegua il collocamento, ai sensi del presente decreto, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere

trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950.

« I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 3 che non raggiungano, entro il termine stabilito, le sedi di servizio cui sono assegnati, saranno considerati dimissionari ».

SAILIS. In questo articolo 6 il termine massimo dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 1953. Tuttavia, è da tener presente che nel decreto in esame il termine è fissato al 31 dicembre 1950, termine identico a quello stabilito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che abbiamo già approvato, e che riguarda il personale assistente tecnico e subalterno. È necessario, in sede di coordinamento, che il termine sia fissato in modo identico per tutte le categorie, per non creare una diversità di trattamento.

MARTINO, *Relatore*. Il Ministero aveva proposto la proroga fino al 31 dicembre 1952, proroga che non fu approvata dalla Commissione, in quanto, essendo stato aumentato il numero dei posti a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, non si riteneva necessaria questa proroga. Piuttosto, per coordinamento, all'articolo 6, dopo le parole « segreterie delle università » bisognerebbe aggiungere le parole « o dei relativi istituti, biblioteche e uffici », così come abbiamo già fatto nell'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Sailis, insiste?

SAILIS. Non insisto.

PRESIDENTE. All'articolo 6 vi è un emendamento aggiuntivo in coordinamento con quello precedente, per cui si deve aggiungere la frase: « o dei relativi istituti, biblioteche e uffici ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

MARTINO, *Relatore*. Si propone poi un articolo 9-bis, così formulato:

« Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che, anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali, abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potrà, su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio, previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato, pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

« Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni ».

Purtroppo, nonostante tutte le promesse fatte in materia assicurativa, esistono ancora nelle amministrazioni universitarie italiane dei funzionari ed impiegati che non hanno diritto ad alcuna forma di previdenza assicurativa né al trattamento di quiescenza. Quindi si tratta di approvare una proposta che risponde ad ovvi criteri di equità.

CAPPUGI. Vi potrebbero essere difficoltà da parte della Commissione finanze e tesoro?

PRESIDENTE. Non può esservi opposizione da parte della Commissione finanze e tesoro.

Ricordo che in parecchi ordinamenti universitari, essendo le amministrazioni universitarie autonome, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la concessione, in casi del genere, di una buonuscita all'impiegato, perché era iniquo che ad un funzionario di ente pubblico dopo trent'anni di servizio non potesse essere liquidata un'indennità, nemmeno in forma assicurativa. Non vorrei, però, che una norma come quella testé proposta escludesse ciò che l'Istituto versa per conto proprio all'impiegato a titolo di buonuscita.

CAPPUGI. Un simile dubbio non dovrebbe sussistere, perché gli impiegati hanno diritto alla buonuscita *una tantum* oltre al normale trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Oggi questi funzionari non dipendono più dalle Università, ma diventano statali e perciò, a stretto rigore, l'Amministrazione universitaria non dovrebbe dare nulla perché perde di forza questi dipendenti.

MARTINO, *Relatore*. Dipenderà dalle amministrazioni universitarie la concessione o meno!

CAPPUGI. Purtroppo il 3 per cento lo si fa gravare sullo stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo. So che si tratta di una prassi ormai vigente per tutti i riscatti; comunque mi sia lecito protestare contro questa ingiustizia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis nel testo che è stato dianzi letto dal relatore.

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. Vi è ora la proposta di un articolo 9-ter, il cui primo comma è così formulato:

« Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sulla ultima retribuzione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9-ter testé letto.

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. Il secondo comma è così formulato:

« I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazioni di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo secondo comma.

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. Il terzo comma è così formulato:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo terzo comma.

(*È approvato*).

MARTINO, *Relatore*. Infine vi è una modifica alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C. Si propone di sostituirla con la seguente:

| Grado e qualifica | Numero dei posti |
|------------------------------|------------------|
| 9° — Archivista capo . . . | 24 |
| 10° — Primo archivista . . . | 64 |
| 11° — Archivista | 130 |
| 12° — Applicato | 355 |
| 13° — Alunno d'ordine . . . | 117 |
| | — |
| | 690 |
| | == |

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

Invece, prima, i posti erano 16 per il grado 9°, 52 per il 10°, 104 per l'11°, 258 per il 12° e 85 per il 13°, con un totale di 515 posti; ora detto totale viene elevato a 690 posti.

Le relative retribuzioni sono già iscritte nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica alla tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C.

(È approvata).

SAILIS. Propongo il seguente articolo aggiuntivo 9-*quater*:

« In considerazione delle gravissime difficoltà di alloggio e sistemazione in caso di trasferimento in altra sede, i vincitori dei concorsi possono, su richiesta, essere trattenuti nella sede presso la quale hanno prestato il servizio non di ruolo, almeno fino al 31 dicembre 1950 ».

MARTINO, *Relatore*. Accetto la proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo 9-*quater* proposto dall'onorevole Sallis.

(È approvato).

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253, è ratificato con le modificazioni seguenti: ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251; Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto il limite di età. (520-8).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età, di cui il Governo propone lo stralcio.

Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-8.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire in proposito.

MARTINO, *Relatore*. Si tratta del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-

to 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. Con questo decreto si stabilì che, al settantesimo anno di età, i professori universitari, anziché essere collocati a riposo, fossero collocati fuori ruolo fino a tutto l'anno scolastico durante il quale compissero il settantacinquesimo anno di età, quindi per cinque anni. Si stabilì, poi, che le cattedre e i relativi posti di ruolo fossero considerati vacanti ai sensi delle disposizioni vigenti e che le facoltà provvedessero alla sostituzione del professore collocato fuori ruolo.

Tuttavia, si ritenne che in alcuni casi eccezionali, nell'interesse degli studi, si potesse fare a meno di collocare fuori ruolo il professore che avesse raggiunto il settantesimo anno di età, perché si pensò che poteva esservi qualche scienziato di fama mondiale che avesse in corso ricerche importantissime tali da meritare addirittura l'assegnazione del premio Nobel, per cui il collocamento fuori ruolo di questi professori avrebbe potuto rappresentare un grave danno per la scienza. Ed allora venne aggiunta la seguente disposizione:

« Solo in casi eccezionali, dietro proposta della Facoltà, e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, il Ministro consentirà che il professore collocato fuori ruolo non venga sostituito nell'insegnamento e nella eventuale direzione del relativo istituto ».

Come si vede, erano previste delle garanzie di una certa entità, perché occorreva non solo il voto della Facoltà, ma anche il parere del Consiglio, parere che doveva essere espresso con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Però, questa norma ha dato luogo a inconvenienti, in quanto le Facoltà non hanno interpretato i casi eccezionali come voleva lo spirito della legge, ma hanno interpretato questa norma nel senso che si dovesse pervenire ad una valutazione della capacità del professore collocato fuori ruolo, cioè riconoscere la eccezionalità nell'individuo e non nel caso. Si affrettarono, quindi, tutte le Facoltà a riconoscere questa eccezionalità in tutti coloro che venivano collocati fuori ruolo. Per venne al Ministero un numero notevole di proposte eccezionali; il Consiglio superiore non aderì a nessuna di queste richieste. Da qui il malumore.

L'associazione dei professori universitari, il convegno dei rettori, la Commissione di inchiesta per la riforma della scuola, il gruppo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1949

dei professori universitari della Camera e del Senato hanno concordemente espresso il voto, che il Ministro ha accettato, che in sede di ratifica questa clausola della eccezionalità venisse soppressa, in maniera che non essendo prevista l'eccezione per nessuno, nessuno potesse essere più dichiarato dalla facoltà eccezionale.

Si tratta, quindi, di sopprimere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1, a cominciare dalle parole « Solo in casi eccezionali, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva del relatore.

(È approvata).

TESAURO. Proporrei il seguente comma aggiuntivo:

« I professori di grado 4°, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1° novembre 1944, sono collocati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado 3° in soprannumero, sempreché alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio ».

MARTINO, *Relatore*. Non ho nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Tesauro.

(È approvato).

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le modificazioni seguenti: ».

(È approvata).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge 520-3; 520-5; 520-6; 520-7; 520-8.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e por-

tantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (520-3):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 22 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, recante modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici » (520-5):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 22 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (520-6):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 22 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche » (520-7):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 22 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (520-8):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 22 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10,20.